



Città di Seregno

GIUNTA COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
30-10-2020	130

oggetto: INDIRIZZI, CRITERI E DISCIPLINA SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI PUBBLICI ESERCIZI.-

L'anno Duemilaventi addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 14:00, legalmente in Seregno, in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **ALFREDO RICCIARDI**.

Presiede **ROSSI ALBERTO** nella qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipano al presente provvedimento:

presenti	assenti
ROSSI ALBERTO PELLETTI LUIGI BORGONOVIO GIUSEPPE CAPELLI LAURA VIGANO' WILLIAM PERELLI FEDERICA VERGANI CLAUDIO MARIANI IVANA	
Totale: 8	Totale: 0

La presente seduta si è svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e del Decreto Sindacale del 24 marzo 2020.

Oggetto: INDIRIZZI, CRITERI E DISCIPLINA SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI PUBBLICI ESERCIZI.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

la seduta si è svolta nel pieno rispetto dei criteri di cui al Decreto Sindacale prot. n. 14715 del 24.03.2020, utilizzando la piattaforma Cisco webex meetings e previa identificazione dei partecipanti sia mediante la rispettiva mail personale di invito sia mediante partecipazione degli stessi in audio e video e che in tal modo sono stati altresì espressi ed accertati i voti resi ai fini della approvazione della presente deliberazione;

- Con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state introdotte misure sostegno del reddito per le famiglie, i lavoratori e le imprese;
- Con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;
- Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

CONSIDERATO CHE:

- Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono stati ampliati il numero delle attività produttive che possono riprendere a svolgere le loro attività.
- Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ha poi disposto, all'art. 1 lett. ee) la riattivazione delle attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, demandando alle Regioni di verificare la compatibilità delle svolgimento di queste attività con l'andamento dell'emergenza epidemiologica in atto e di individuare mediante specifiche ordinanze i protocolli o linee guida da rispettare;
- La Regione Lombardia con propria Ordinanza n 547 del 17 Maggio ha adempiuto alla previsione del citato D.P.C.M. consentendo pertanto la ripresa delle attività a

far data dal 18 maggio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 dell'ordinanza medesima;

- Le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;
- Con il D.P.C. M. 24 Ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- In particolare, l'art. 1 lettera ee) del D.P.C.M del 24 Ottobre 2020, dispone che "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico".
- Il D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 ha, inoltre, disposto che "resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze"
- Con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio (cd. Decreto Rilancio) all'art. 181 è stata da ultimo dettata una apposita disciplina di "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" in materia di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- Con il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", l'art. 109 dispone la proroga dei termini dettati dall'art. 181 del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 fino al 31 Dicembre 2020.

PRESO ATTO CHE in particolare la norma da ultimo citata prevede:

1. sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di cui all'art. 181, comma 5, del decreto legge 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con

decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

DATO ATTO CHE nella seduta di Consiglio Comunale del 21/05/2020 è stata approvata un Ordine del Giorno con il quale si impegna la Giunta Comunale ad adottare disciplina speciale volta ad agevolare la ripresa delle attività economiche afferenti gli esercizi di somministrazione, in particolare prevedendo la possibilità di ottenere concessione per occupazione suolo pubblico in aumento delle superfici già disponibili ovvero ex novo, in recepimento delle disposizioni ex D.L. 34 del 18/05/2020;

RITENUTO OPPORTUNO definire criteri univoci ed oggettivi per l'istruttoria delle istanze di concessione di nuove aree, ovvero ampliamento delle aree già concesse, al fine di garantire un trattamento imparziale ed equo che contempli le esigenze di rilancio delle attività economiche ed i legittimi interessi della popolazione residente nelle diverse aree del territorio;

RILEVATO CHE qualsiasi azione posta a disciplina della fattispecie deve comunque contemplare l'esigenza di gestione del territorio nel rispetto degli standard di sicurezza, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine pubblico;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995 n° 447, "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", e dalla nuova Delibera della Giunta Regionale Lombarda 10.01.14 n° x/1217, per la quale, in presenza di un numero di avventori superiore a 12 è necessario redigere una documentazione di previsione di impatto acustico da parte di un tecnico qualificato;

RILEVATO CHE, per le specifiche esigenze del settore economico in argomento, la disciplina speciale di cui trattasi riguarda le occupazioni di suolo pubblico da realizzarsi, oltre che dagli avventori dell'esercizio, mediante i seguenti elementi:

- Tavolini e sedie
- Espositori, vetrinette, mobili purché amovibili
- Ombrelloni e tende solari, gazebo e strutture simili temporanee purché prontamente amovibili
- Tappeti e pedane
- Paraventi e paratie divisorie
- Fioriere e vasi
- Illuminazione

RITENUTO CHE in questa fase di riapertura delle attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, fino a quando rimarrà l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale di un metro tra gli avventori, ai titolari degli esercizi pubblici che ne faranno richiesta, si potrà concedere:

- per coloro che hanno già un'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, di ampliare tale occupazione, allorquando strutturalmente possibile, in proporzione alle superfici interne dell'esercizio sommate alle superfici già possedute in concessione. Qualora il numero di posti all'esterno dei locali dovesse essere superiore a 12 sarà necessario produrre una dichiarazione di impatto acustico;
- per coloro che non hanno un'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico, di concederla, se strutturalmente possibile, in proporzione alla superficie interna dei locali dell'esercizio. Qualora il numero di posti all'esterno dei locali dovesse essere superiore a 12 sarà necessario produrre una dichiarazione di impatto acustico;
- per le motivazioni sopra esposte, l'occupazione che verrà concessa, nonché quella già posseduta, non comporterà alcun onere per il richiedente;
- per la richiesta e ed il rilascio della concessione non dovrà essere richiesta la marca da bollo;

DATO ATTO ALTRESI' CHE, in sede istruttoria, la concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà tenere conto degli spazi minimi previsti dalla normativa in vigore per la circolazione in sicurezza dei pedoni e dell'utenza debole in genere e che la speciale disciplina *de qua* avrà vigenza dalla data di approvazione della presente Deliberazione con decadenza naturale prevista per la data del 31/12/2020;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, adottato con deliberazione consiliare n. 41/2001 come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 10/2020;

VISTI i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica espressi ciascuno in ordine alle proprie competenze in materia dal Comandante della Polizia Locale, dal Dirigente Area Servizi per il Territorio, lo Sviluppo economico e la Cultura e dal Dirigente dell'Area Affari Economico-finanziari e Servizi alla Città;

VISTI i pareri di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, e di conformità del presente atto all'ordinamento, ai sensi del vigente regolamento interno in materia di controlli, resi rispettivamente dal Dirigente dell'Area Affari Economico-finanziari e Servizi alla Città e dal Segretario Generale;

CON voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

1. nella fase di riapertura delle attività di somministrazione, fino a quando rimarrà l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale di un metro tra gli avventori, e comunque fino al 31 dicembre 2020, di adottare la seguente disciplina speciale per la concessione di occupazione suolo pubblico:
 - A) Per coloro che sono già in possesso di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico, concedere l'ampliamento della superficie occupata:
 - a. in misura pari al 50% della superficie di somministrazione già disponibile, comprensiva tanto della componente interna quanto della superficie già concessa, e comunque per un minimo di mq 21; la predetta percentuale si applica fino a concorrenza di un aumento pari a 50 metri quadrati;
 - b. qualora la quota di superficie complessiva già disponibile su cui computare l'aumento superi i 100 metri quadri, sulla sola quota eccedente la percentuale di ampliamento è ridotta al 10%;
 - c. il presente aumento è concesso, laddove strutturalmente possibile alla luce delle deroghe stabilite dalla presente delibera, anche occupando un massimo di due stalli auto pubblici se disponibili. Allorché si tratti di sosta a pagamento, la concessione all'occupazione potrà avvenire nei limiti delle disponibilità derivanti dal vigente contratto di affidamento in concessione del servizio per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;
 - B) Per coloro che non sono in possesso di un'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, concedere l'occupazione del suolo pubblico;
 - a. in misura pari al 50% della superficie di somministrazione interna all'esercizio, e comunque per un minimo di mq 21; la predetta percentuale si applica fino a concorrenza di un aumento pari a 50 metri quadrati;
 - b. Qualora la quota di superficie interna all'esercizio su cui computare l'aumento superi i 100 metri quadri, sulla sola quota eccedente la percentuale di ampliamento è ridotta al 10%;
 - c. L'occupazione è concessa, laddove strutturalmente possibile alla luce delle deroghe stabilite dalla presente delibera, anche occupando un massimo di due stalli auto pubblici se disponibili. Allorché si tratti di sosta a pagamento, la concessione all'occupazione potrà avvenire nei limiti delle disponibilità derivanti dal vigente

contratto di affidamento in concessione del servizio per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;

- C) Laddove l'area pubblica attigua all'esercizio di somministrazione non risulti idonea all'occupazione, la concessione potrà riguardare aree prossimali site ad una distanza fino a 25 metri dall'ingresso dell'esercizio. Allorquando tra l'area disponibile, nel rispetto delle altre disposizioni assunte con il presente atto, e l'esercizio beneficiario sia interposta una strada non rientrante in zona classificata quale pedonale o simile, l'Ufficio di Polizia Locale potrà valutare modifiche temporanee alla viabilità, anche per specifiche fasce orarie, al fine di consentire l'occupazione suolo pubblico finalizzata alla somministrazione in conformità con le prescrizioni del PGT;
- D) E' consentita l'occupazione di aree verdi quali, a mero titolo esemplificativo, parchi, giardini ed aree verdi lungo marciapiedi;
- E) L'uso di marciapiedi, piazze o aree pedonali è consentito garantendo comunque 2 m per passaggio pedonale;
- F) Nel caso di occupazione di stalli di sosta, nella misura massima prevista come residuale nei precedenti punti, fatto salvo il divieto di occupazione di stalli speciali riservati alla sosta di veicoli a servizio di persone disabili, mezzi di polizia e soccorso, carico e scarico merci e servizio di trasporto pubblico, sulla planimetria allegata alla domanda dovranno essere facilmente individuabili le misure adottate per garantire l'incolumità degli avventori e la loro protezione da mezzi e veicoli in transito e/o in manovra. Il rilascio di autorizzazione non solleva il titolare di concessione da eventuali responsabilità.
- G) Le occupazioni dovranno in ogni caso garantire il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, un passaggio per i pedoni di almeno 2 m di ampiezza e la mobilità e il passaggio di persone con disabilità motoria e relativi accompagnatori;
- H) In caso di richieste dell'occupazione della stessa area da parte di più esercizi, varrà:
 - a. favorire presentazione domande "d'intesa" fra gli esercenti attigui;
 - b. in assenza di intesa, definizione di una linea inframmezzata fra i due esercizi e la possibilità di ampliamento "verso" l'altro esercizio fino a tale linea e senza limiti verso l'esterno (n.b. l'esercente può derogare se acquisisce assenso dell'esercente attiguo);
 - c. fermo quanto sub lettere a) e b) per quanto non diversamente prevedibile "a priori" allora varrà l'ordine temporale di presentazione delle domande;
- J) Restano ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza e incolumità pubblica afferenti la sicurezza stradale, l'ordine pubblico, il contenimento dell'inquinamento acustico e il divieto di assembramento, oltre che le norme per il normale svolgimento della raccolta differenziata;
- L) Nell'attuazione della disciplina speciale e transitoria delineata con il presente provvedimento dovranno essere garantiti la tutela dello spazio antistante gli esercizi commerciali immediatamente confinanti, nonché il rispetto della pedonalizzazione;
- M) Restano vietati assembramenti pena la decadenza della concessione;
- N) Autorizzazioni per la posa di dehors o altre strutture di carattere stabile ma removibili sono soggette a disciplina di cui all'art. 181 comma 4 Decreto Rilancio e pertanto dell'art. 6 comma 1 lett. ebis) in quanto interventi di edilizia libera. Si intende che tale norma varrà fino al 31 dicembre 2020;
- O) Le richieste di occupazione suolo e per la posa delle strutture temporanee e prontamente rimuovibili saranno istruite ed autorizzate entro 15 giorni;
- P) Gli uffici competenti provvederanno a specifici monitoraggi e controlli per verificare il rispetto delle autorizzazioni rilasciate;
- Q) Relativamente all'autorizzazione per la posa di strutture temporanee sono quindi sospese fino al 31 dicembre 2020 le vigenti norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, verde, arredo urbano, sotto-servizi connesse.
- R) La valutazione per l'ampliamento dell'occupazione spazio ed il rilascio della relativa concessione sarà gestiti dagli uffici della Polizia Locale.

2. di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di consentire una celere attuazione dei provvedimenti inerenti e conseguenti .-

PARERI E ATTESTAZIONE

Servizio: CORPO DI POLIZIA LOCALE

Responsabile del procedimento: BARAZZETTA CARLO

Oggetto: INDIRIZZI, CRITERI E DISCIPLINA SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI PUBBLICI ESERCIZI.-

- 1.** In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 30-10-2020

IL DIRIGENTE
ALFREDO RICCIARDI

- 2.** In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)

Parere: FAVOREVOLE

☐ Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo

imp/acc

importo

Lì, 30-10-2020

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO BILANCIO**
GABRIELLA VAGO

- 3.** In ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: FAVOREVOLE

Lì, 30-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
ALFREDO RICCIARDI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROSSI ALBERTO

Il Segretario Generale
ALFREDO RICCIARDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 04-11-2020

Il Segretario Generale
ALFREDO RICCIARDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 30-10-2020

Il Segretario Generale
ALFREDO RICCIARDI

Certifico che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.

lì,

Il Segretario Generale
ALFREDO RICCIARDI